

ECOINCENTIVI - NOVITA' 2008.

Con D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, gli incentivi alla rottamazione sono stati prorogati con alcune rilevanti novità di seguito evidenziate.

CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI E/O ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO

Per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione sino al 31 marzo 2010, è prorogato il contributo di 1.500 euro, incrementato di 500 euro se il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro, per chi acquista **autovetture e autocarri di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate Euro 4 o Euro 5 nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione doppia o esclusiva a gas metano, Gpl, elettrica o a idrogeno.**

E' concesso un contributo di **700 euro ed esenzione dal pagamento del bollo per una annualità (tre se il veicolo demolito è Euro 0)**, per chi rottama **autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo Euro 0, Euro 1 o Euro 2**, immatricolati questi ultimi entro il 31 dicembre 1996, e acquista autovetture nuove Euro 4 o Euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di Co2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi se con alimentazione diesel. Il contributo è di **800 euro** in caso di acquisto di autovetture nuove Euro 4 o Euro 5 che emettono non oltre 120 grammi di Co2 per chilometro. Il contributo è aumentato di **500 euro** in caso di **demolizione di due autoveicoli** di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, in base a quanto attestato dallo stato di famiglia, purché conviventi. Le disposizioni si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.**

Per la sostituzione, con demolizione, **di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e autocaravan** di massa massima di 3.500 chilogrammi Euro 0, Euro 1 immatricolati entro il 31 dicembre 1998 con veicoli nuovi Euro 4 della medesima tipologia ed entro lo stesso limite di massa è concesso un contributo di **1.500 euro** se il veicolo è di massa inferiore a 3.000 chilogrammi e di **2.500 euro** se la massa è compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi. Le disposizioni si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.**

Fino al 1° marzo 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 248/2007, in caso di acquisto di un **motociclo** nuovo Euro 3, con contestuale demolizione di un motociclo Euro 0, è stata prorogata **l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5 anni.** Il costo della rottamazione, nei limiti di 80 euro, è a carico dello Stato e viene anticipato dal venditore, che lo recupera tramite credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 ed il 1° marzo 2008, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008.

A partire dal 1° marzo 2008 e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un **motociclo fino a 400 centimetri cubici** di cilindrata, nuovo di categoria Euro 3 con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore Euro 0, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006, sono concessi un contributo di **300 euro** e **l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità.** Il costo della rottamazione è a carico dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di € 30,00 per ciascun ciclomotore, e viene anticipato dal venditore, che lo recupera tramite credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Le disposizioni si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.**

Per **l'installazione di impianti a Gpl** è concesso un contributo di **350 euro**, mentre per l'installazione di **impianti a metano** il contributo è di **500 euro.**

CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO.

Chi consegna ad un demolitore, sino al 31 dicembre 2008, autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo Euro 0, Euro 1 o **Euro 2** (immatricolati questi ultimi entro il 31.12.1998) ha diritto ad un contributo per la rottamazione di **150 euro**, secondo modalità che saranno stabilite da un decreto interministeriale. Per chi rottama senza sostituzione, se non intestatario di veicoli già registrati è anche concesso il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale **per 3 anni.** In alternativa, può chiedere un contributo di **800 euro**, nei limiti di 2 milioni di euro, per aderire al **"car sharing"**, il servizio di condivisione degli autoveicoli secondo le modalità stabilite da un decreto interministeriale.